

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 130/2019	<i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000130 - 20/12/2019 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 9 del 20 dicembre 2019	Pagina: 1 di 7
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2019	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 20 dicembre 2019 sono presenti alla deliberazione:

- il Presidente Giorgio Saccoccia;
- i Consiglieri Maurizio Cheli (in collegamento audio-conferenza) e Luisa Riccardi.

Assistono alla deliberazione:

- il Direttore generale reggente Santo Darko Grillo;
- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Natale Monsurrò e dei componenti effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò.

Hanno preventivamente comunicato la propria assenza il Consigliere Alessandra Celletti e il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Franco Massi.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Mauro Piermaria, Responsabile dell'Unità Organi e Partecipate.

VISTI:

- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018;
- il Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2016-2025 (DVS) approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 119/2016 del 25 luglio 2016;
- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 (PTA 2018-2020) adottato dal Consiglio di amministrazione con Deliberazione n. 30/2018 del 6 marzo 2018;
- il Piano Triennale della Performance 2019-2021 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 54/2019 del 12 marzo 2019;
- il preventivo finanziario decisionale 2019 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2019 ed il bilancio triennale 2019-2021;

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 130/2019	<i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000130 - 20/12/2019 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 9 del 20 dicembre 2019	Pagina: 2 di 7
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2019	

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i. (TUSP) entrato in vigore il 23 settembre 2016;

DATO ATTO che l'articolo 4 del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 indica i limiti alle partecipazioni societarie consentite agli enti pubblici, sancendo che i medesimi possano detenere partecipazioni, direttamente o indirettamente, solo in società aventi per oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel medesimo articolo e precisamente di:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO che l'articolo 20, comma 1, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che l'articolo 20, comma 2, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 stabilisce che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 130/2019	<i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000130 - 20/12/2019 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 9 del 20 dicembre 2019	Pagina: 3 di 7
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2019	

tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

TENUTO CONTO dell'art. 26, comma 12-quinquies, che ha introdotto la seguente disciplina transitoria *"ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20"*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 113/2017 del 22 giugno 2017 con la quale l'Agenzia ha, tra le altre cose, approvato la Relazione tecnica sulla "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana", prot. n. USP-2017-RS-008 del 16 giugno 2017, e la Deliberazione n. 168/2017 del 20 settembre 2017 con la quale l'Agenzia ha approvato l'aggiornamento della Relazione tecnica sulla "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana", prot. n. USP-2017-RS-012 del 12 settembre 2017;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 26/2018 del 20 dicembre 2018 con la quale l'Agenzia ha approvato la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2018", prot. USP-2018-RS-003 del 18 dicembre 2018;

CONSIDERATO l'esito delle sopra citate Revisione straordinaria e Revisione periodica, dalle quali si evincono le medesime valutazioni:

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 130/2019

asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana
DELIBERAZIONI
Prot. n. **0000130** - 20/12/2019 - REGISTRAZIONE

Stralcio verbale seduta n. 9 del 20 dicembre 2019

Pagina: 4 di 7

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2019

"2) di valutare le partecipazioni dirette dell'Agenzia Spaziale Italiana nelle società ALTEC S.p.A., CIRA S.C.p.A., e e-GEOS S.p.A. non in contrasto con la disciplina introdotta con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e pertanto non rientranti tra quelle che devono essere oggetto delle misure straordinarie di razionalizzazione previste dall'art. 24 del medesimo;

3) di valutare la partecipazione diretta dell'Agenzia Spaziale Italiana nella società ELV S.p.A. attualmente non in contrasto con la disciplina introdotta con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e tuttavia di valutare opportuno, per ragioni economiche e industriali, l'avvio di misure di riassetto della partecipazione da adottare con diverse e specifiche deliberazioni;

4) di confermare le valutazioni già espresse, e le conseguenti azioni adottate, con le Deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 7/2016 del 19 febbraio 2016 e n. 50/2016 del 20 aprile 2016, ossia il recesso dal Consorzio GEOSAT Molise e la messa in liquidazione della società ASITEL, previa trasformazione in S.r.l., riscontrando inoltre, ancorché adottate in anticipo rispetto all'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la piena coerenza con le disposizioni contenute nel citato decreto;

5) di valutare, sulla base della relazione Prot. CIRA-POO-17-0501 del 15/06/2017, delle "Schede di rilevazione" trasmesse in data 21 luglio 2017 e della ulteriore relazione prodotta dal CIRA e acquisita in atti dall'ASI al Prot. n. 8513 del 19/09/2017, che tutte le partecipazioni indirette, detenute attraverso il controllo del CIRA S.C.p.A., siano da sottoporre a misure di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e, conseguentemente, di dare mandato al Presidente di trasmettere al CIRA S.C.p.A., la richiesta di adozione di adeguati piani di riassetto, in linea con le risultanze contenute nella Relazione tecnica sulla "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana", nella versione aggiornata prot. n. USP-2017-RS-012 del 12 settembre 2017";

DATO ATTO che, coerentemente con gli esiti delle sopra citate Revisioni, per la partecipazione in ELV S.p.A. il processo di riassetto della partecipazione è stato avviato dall'ASI con la Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ASI n. 216/2017 del 10 novembre 2017 e concluso in data 1° marzo 2018 con la cessione di un consistente ramo di azienda ad AVIO S.p.A., con contestuale modifica statutaria per adeguamento della "Denominazione", mutata in SPACELAB S.p.A. e dell'"Oggetto sociale" riorientato specificatamente in attività di Ricerca e Sviluppo nel trasporto spaziale e propulsione, generando un rilevante ritorno economico dell'investimento iniziale dell'ASI;

DATO ATTO che, coerentemente con gli esiti delle sopra citate Revisioni, per la partecipazione in ASITEL S.r.l. (già ASITEL S.p.A.), il processo di liquidazione avviato con la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 168/2017 del 20 settembre 2017 è stato concluso nel corso del mese di aprile 2018 con la chiusura della società e cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese;

VISTI gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti concernenti la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e il Censimento annuale delle

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 130/2019	<i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000130 - 20/12/2019 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 9 del 20 dicembre 2019	Pagina: 5 di 7
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2019	

partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 D.L. 90/2014, con annessi i *format* di rilevazione dei dati, entrambi riferiti all'annualità 2018, pubblicati rispettivamente in data 21 novembre 2019 e 2 dicembre 2019;

VISTA la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2019", prot. n. USP-2019-RS-008 del 4 dicembre 2019;

CONSIDERATO che dalla citata analisi e ricognizione, le società partecipate direttamente dall'Agenzia alla data del 31 dicembre 2018 sono quattro:

- ALTEC S.p.A.
- CIRA S.C.p.A.
- e-GEOS S.p.A.
- SPACELAB S.p.A.;

RITENUTO che, con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, le partecipazioni nelle quattro società sopra citate (CIRA S.C.p.A., ALTEC S.p.A., e-GEOS S.p.A. e SPACELAB S.p.A.) non sono in contrasto con i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

DATO ATTO che alla data del 31 dicembre 2018 le partecipazioni indirette, ossia quelle detenute attraverso l'unica società controllata CIRA S.C.p.A. sono le seguenti:

- Aspen Avionics Inc.
- DAC - Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania Scarl
- DASS - Distretto Aerospaziale Sardegna Scarl
- IMAST Scarl - Distretto sull'Ingegneria dei Materiali polimerici e compositi e Strutture
- IR4I Scarl - Cluster Tecnologico Aerospaziale dell'Emilia Romagna
- Aeroporto Oreste Salomone Scarl
- SESAMO Security and Safety Mobility Scarl

mentre alla medesima data risulta cessata la partecipazione in:

- Scandium for Aerospace S4A S.r.l.

essendo stato ultimato il processo di liquidazione della società ed essendo stata ufficialmente cancellata dal registro delle imprese in data 7 dicembre 2017;

VISTA la nota prot. n. 8496 del 29 ottobre 2019, con la quale il Presidente dell'ASI ha chiesto al CIRA S.C.p.A. una dettagliata relazione, in aggiornamento di quella dell'anno precedente, sull'assetto complessivo delle società da essa partecipate, contenente l'analisi dettagliata dei presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., lo stato di attuazione delle misure di

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 130/2019	<i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000130 - 20/12/2019 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 9 del 20 dicembre 2019	Pagina: 6 di 7
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2019	

razionalizzazione, nonché i piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, nonché i fascicoli di bilancio degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 di ciascuna società partecipata e ogni eventuale ulteriore documento e/o informazione che CIRA ritenesse utile fornire ai fini di quanto sopra;

VISTA la nota prot. n. 8659 del 5 novembre 2019 e relativi allegati, con la quale il CIRA ha riscontrato la richiesta dell'Agenzia e la successiva nota ASI prot. 9280 del 27 novembre 2019 con la quale sono state chieste ulteriori informazioni e integrazioni alla documentazione prodotta dal CIRA;

VISTA la successiva e-mail del 1 dicembre 2019 (acquisita al protocollo ASI al n. 9401 del 2 dicembre 2019) e la ulteriore successiva nota prot. ingresso ASI n. 9474 del 3 dicembre 2019 inerente specificatamente la partecipazione del CIRA nella società ASPEN Avionics;

RITENUTO che le partecipazioni indirette, sulla base delle informazioni fornite con le interlocuzioni sopra citate, continuano a presentare elementi di contrasto con i requisiti di mantenimento ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e che per tale ragione, ai sensi dell'art 20, commi 1 e 2, è necessario che il CIRA S.C.p.A., per esse, prosegua e porti a termine le azioni di riassetto, come individuate nella Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2019", prot. n. USP-2019-RS-008 del 4 dicembre 2019, di cui al presente provvedimento;

VISTA la Relazione prot. CI-2019-USP-034 del 10 dicembre 2019 presentata dall'Unità Organi e Partecipate, che illustra le finalità del presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere;

SU PROPOSTA del Presidente, con l'astensione del Consigliere Maurizio Cheli,

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2019", prot. n. USP-2019-RS-008 del 4 dicembre 2019, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di valutare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, le partecipazioni dirette dell'Agenzia Spaziale Italiana nelle società ALTEC S.p.A., CIRA S.C.p.A., e-GEOS S.p.A. e SPACELAB S.p.A. non in contrasto con la disciplina dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e pertanto non

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 130/2019	<i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000130 - 20/12/2019 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 9 del 20 dicembre 2019	Pagina: 7 di 7
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2019	

rientranti tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 medesimo;

- 3) di confermare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, che tutte le partecipazioni indirette, detenute attraverso il controllo del CIRA S.C.p.A., siano da sottoporre a misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e, conseguentemente, di trasmettere al CIRA S.C.p.A., opportuna comunicazione in linea con le risultanze contenute nella Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2019", prot. n. USP-2019-RS-008 del 4 dicembre 2019;
- 4) di provvedere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, alla trasmissione del presente provvedimento di ricognizione alla competente sezione della Corte dei conti e all'apposita struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e il monitoraggio dell'attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il Segretario
/ Mauro Piermaria


- OMISSIS -

Il Presidente
Giorgio Saccoccia

- OMISSIS -

Estratto della Relazione tecnica prot. USP-2019-RS-008 del 04/12/2019,
 allegata al Delibera del Consiglio di amministrazione n. 130/2019 del 20/12/2019
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
 dell'Agenzia Spaziale Italiana (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) - Anno 2019

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ASI AL 31/12/2018



1. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALL'ASI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

Si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente dall'ASI riferita alla data del 31/12/2018.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CIRA ScpA	04532710631	47,182	mantenimento	
ALTEC SpA	08191770018	36,25	mantenimento	
e-GEOS SpA	01032180778	20,00	mantenimento	
SPACELAB SpA	06395751008	30,00	mantenimento	

Si evidenzia in particolare che l'Agenzia non eroga alcun contributo/trasferimento annuale alle citate società. L'impegno finanziario dell'ASI si è limitato a quello strettamente connesso al versamento iniziale delle quote di capitale sociale sottoscritto all'atto della loro costituzione.

Così come l'art. 24, anche l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, prevede che la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute sia rivolta sia alle partecipazioni *dirette* sia *indirette*.

Il concetto di partecipazione "*indiretta*" è delineato dall'art. 2 del medesimo D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il quale definisce tale (art. 2, comma 1, lettera g):

«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Nello specifico caso dell'Agenzia Spaziale Italiana, una sola società (tra quelle "attive") è soggetta a controllo da parte dell'Agenzia: il CIRA S.C.p.A. Pertanto tutte le partecipazioni che il CIRA S.C.p.A. detiene in altre società, costituiscono per l'ASI partecipazioni indirette.

Di seguito la tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente tramite l'unica società controllata CIRA S.C.p.A., sempre riferita alla data del 31/12/2018.

Partecipazioni indirette detenute attraverso CIRA S.C.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Aspen Avionics Inc.	n.a.	9.15%	cessione	
DAC scarl	03807450618	8.81%	recesso	
DASS scarl	03509480921	6,00%	recesso	

IMAST scarl	04695971210	3.24%	recesso	
IR4I scarl	03229451202	2.94%	recesso	
SALOMONE scarl	03418290619	10.00%	liquidazione	
SESAMO scarl	05573381216	15.00%	liquidazione	

Si fa presente che la partecipazione del CIRA nella società S4A S.r.l. non è più oggetto della presente relazione in quanto, in data 7 dicembre 2017, la stessa è stata definitivamente cancellata dal registro delle imprese e dall'anagrafe IVA a seguito della conclusione del processo di liquidazione.

Come premessa all'analisi sulle partecipazioni indirette di ASI, detenute tramite la partecipazione di controllo nel CIRA S.C.p.A., è fondamentale per l'Agenzia ricordare che, nonostante le indicazioni già fornite alla controllata CIRA a partire dalla revisione straordinaria condotta nel 2017, nessun sostanziale passo avanti risulta essere stato fatto purtroppo nei processi di liquidazione o recesso indicati per le partecipazioni di cui sopra. La situazione risulta essere quindi quella di un problematico immobilismo, con ASI sprovvista di qualsiasi potere operativo di intervento utile al raggiungimento di una soluzione definitiva.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

ALTEC S.p.A.

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione in ALTEC S.p.A. **NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:**

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2018, la società ha 64 dipendenti e 5 amministratori, pertanto **NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI**
- 3) la società **NON** svolge **ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI** a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2016-2018 **HA** conseguito un **FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE** di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016).
- 5) la società **NON** ha rilevato alcuna **PERDITA ECONOMICA NEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI**

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016.

Servizi di interesse generale

- Servizi ingegneristici e logistici a supporto delle operazioni e utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale e sviluppo e realizzazione di missioni di esplorazione planetaria;
- Attività correlata alla creazione di una filiera nazionale nel medio termine per voli suborbitali, sia per scopi scientifici sia per ritorno degli investimenti.

Esito della ricognizione

La società ALTEC S.p.A. non appare in contrasto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società ALTEC S.p.A. non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

CIRA S.C.p.A.

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione in CIRA S.C.p.A. **NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:**

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2017, la società ha 364 dipendenti e 5 amministratori, pertanto **NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI** (il Bilancio dell'esercizio 2018 non è ancora approvato alla data di

redazione della presente relazione)

- 3) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2015-2017 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016) (il Bilancio dell'esercizio 2018 non è ancora approvato alla data di redazione della presente relazione)
- 5) la società è risultata in PERDITA ECONOMICA IN 1 DEI 4 ESERCIZI PRECEDENTI (il Bilancio dell'esercizio 2018 non è ancora approvato alla data di redazione della presente relazione)

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016.

Servizi di interesse generale

- Attività di ricerca di base e applicata nel settore aerospaziale.

Esito della ricognizione

La società CIRA S.C.p.A. non appare in contrasto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società CIRA S.C.p.A. non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

E-GEOS S.p.A.

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione in E-GEOS S.p.A. **NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:**

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2018, la società ha 264 dipendenti e 5 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI
- 3) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2016-2018 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- 5) la società NON ha rilevato alcuna PERDITA ECONOMICA NEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016.

Servizi di interesse generale

- Sviluppo, produzione e offerta di servizi a valore aggiunto e applicazioni nell'Osservazione della Terra, con finalità anche istituzionali e di interesse strategico nazionale;

- gestione del ground segment e dell'attività di utilizzazione della costellazione satellitare COSMO-SkyMed in accordo con il ministero della Difesa in chiave duale (civile/militare).

Esito della ricognizione

La società e-GEOS S.p.A. non appare in contrasto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società e-GEOS S.p.A. non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

SPACELAB S.p.A. (già ELV S.p.A.)

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che:

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2018, la società ha 9 dipendenti e 3 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI
- 3) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2016-2018 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- 5) la società HA rilevato PERDITE ECONOMICHE in 3 su 5 degli ESERCIZI PRECEDENTI. Si fa presente che 4 dei suddetti risultati economici sono riferibili alla "vecchia" ELV S.p.A. che proprio per tale ragione, e anche per ragioni di natura industriale, è stata sottoposta a misure di razionalizzazione che sono esitate nella cessione di un ramo di azienda e nella nascita della nuova SPACELAB S.p.A.

Esito della ricognizione

Alla luce di quanto sopra esposto, alla data del 31 dicembre 2018, la società SPACELAB S.p.A. non appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (detenute attraverso il controllo del CIRA S.C.p.A.)

ASPEN AVIONICS Inc.

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. in ASPEN AVIONICS INC. appare non in linea con il disposto dell'art. 4 del citato D. Lgs. n. 175/2016. Inoltre, appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- la società ha rilevato costanti PERDITE ECONOMICHE negli esercizi 2017-2016-2015-2014-2013;

non è noto il risultato dell'esercizio 2018;

- stanti le consistenti perdite economiche di cui sopra, si rileva senz'altro necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Esito della ricognizione

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. in ASPEN AVIONICS INC. appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016.

L'Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della Revisione straordinaria redatta nel 2017 e in quella periodica del 2018. Con esse infatti si dispose di procedere alla cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, al recesso dalla società. La valutazione già espressa precedentemente viene confermata ai fini della presente Revisione periodica.

Il CIRA S.C.p.A. in data 29/08/2019 ha comunicato che è stato pubblicato sul sito internet del CIRA un "Avviso pubblico" finalizzato alla selezione di uno studio legale per l'affidamento di un servizio di assistenza stragiudiziale in vista della dismissione di società partecipata dal C.I.R.A. S.c.p.A. con sede negli USA - Stato del Delaware, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016. Con tale Avviso, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - C.I.R.A. S.C.p.A. intende selezionare uno studio legale dotato di competenza specialistica nell'ambito del diritto commerciale/ internazionale, con particolare riferimento agli Stati Uniti d'America. L'incarico avrà ad oggetto le attività di supporto legale finalizzate a cessione a titolo oneroso della quota di partecipazione detenuta dal C.I.R.A. S.c.p.A. nella compagine della società ASPEN Avionics con sede legale ed operativa rispettivamente negli Stati del Delaware e nel New Mexico (USA), ed, in subordine, recesso dalla società, in conformità alle disposizioni normative e statutarie applicabili alla fattispecie." (cfr. nota CIRA prot. ingresso ASI n. 8659 del 5 novembre 2019).

Questa Agenzia, al momento della stesura della presente relazione, ossia vicino all'imminente chiusura dell'anno solare 2019, sottolinea il ritardo con cui l'operazione si stia svolgendo e la presumibile mancanza di una conclusione entro la chiusura dell'anno in questione. L'ASI sottolinea la necessità di una risoluzione, ora più che mai necessaria, della questione inerente la partecipazione del CIRA S.c.p.A. in ASPEN Avionics.

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA Scarl - DAC

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nel DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Essa, tuttavia, appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2018, la società continua ad avere 4 dipendenti e 9 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI

Esito della ricognizione

L'Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della revisione straordinaria effettuata nel 2017 e in quella periodica del 2018. Con esse infatti, tenuto conto della strategicità della partecipazione, si dispose il mantenimento della stessa con azioni di razionalizzazione. In particolare si dispose di procedere ad una riconfigurazione del modello di

governance, che riducesse il consiglio di amministrazione (ad es. ad un amministratore unico) e azioni mirate all'incremento del fatturato e al contenimento dei costi di funzionamento, ivi inclusi quelli dell'organo amministrativo.

La situazione del fatturato, stante la previsione normativa transitoria che ha ridotto il fatturato medio dell'ultimo triennio a € 500.000 anche per il triennio 2016-2018, appare ora in linea con le previsioni del D. Lgs. 175/2016.

Il CIRA S.C.p.A. ha comunicato di aver provveduto in data 20/06/2018, ad inviare al Distretto Aerospaziale Campano (DAC) una ipotesi di piano di riassetto, riscontrata dal DAC con missiva del 26/09/2018. Stante il protrarsi di tale situazione il CIRA ha comunicato che provvederà all'invio di un ultimo sollecito a valle del quale saranno assunte le necessarie determinazioni circa la permanenza del CIRA nell'azionariato sociale. Il CIRA non ha fornito alcuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto comunicato nell'anno precedente (cfr. nota CIRA prot. ingresso ASI n. 8659 del 5 novembre 2019).

L'ASI tuttavia aveva già precisato che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, il CIRA S.C.p.A. avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, va dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione. L'ASI ha invitato ripetutamente il CIRA ad analizzare nel dettaglio la compatibilità o la possibile esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni nei distretti aerospaziali regionali, delle aziende aerospaziali della stessa regione, come il CIRA.

A tal fine ASI aveva chiesto al CIRA di effettuare gli opportuni approfondimenti anche con interlocuzioni con gli attori esterni ritenuti competenti su tali questioni.

Dato atto, al momento della stesura della presente relazione, del prolungamento della situazione di stallo verificatasi, questa Agenzia si trova in condizione di non poter più avallare la partecipazione del CIRA nel DAC. Contestualmente l'Agenzia prende in carico l'azione non svolta dal CIRA, ossia lo svolgimento degli opportuni approfondimenti con gli attori esterni ritenuti competenti su tali questioni.

DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA Scarl - DASS

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nel DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Essa, tuttavia, appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2018, la società continua ad avere 2 dipendenti e 5 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- nel triennio 2016-2018 la società ha conseguito un FATTURATO MEDIO MOLTO RIDOTTO E SENZ'ALTRO INFERIORE A 500.000 euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016).

Esito della ricognizione

L’Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della revisione straordinaria condotta nel 2017 e in quella periodica del 2018. Con esse infatti si dispose il recesso dalla società e si rilevò l’anomala partecipazione del CIRA S.C.p.A., con sede legale nella Regione Campania, in un distretto localizzato in una diversa regione italiana. Il contrasto persiste anche all’analisi della presente Revisione periodica, stanti gli stringenti parametri previsti dall’art. 2 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il CIRA S.C.p.A. ha comunicato di aver provveduto a trasmettere, al Distretto Aerospaziale della Sardegna (DASS) la comunicazione formale circa la decisione del CIRA di recedere dalla partecipazione societaria. In data 01/06/2018 il DASS ha fatto pervenire al CIRA una nota informativa relativa allo stato di avanzamento dei progetti di cui al bando “MIUR - 12 Aree di specializzazione” - progetti “Generazione E” e “SMS (Space Manufacturing in Situ)”, a cui CIRA e DASS partecipano congiuntamente e nei quali il CIRA riveste il ruolo di soggetto attuatore del distretto. In essa il DASS invitava il CIRA a riconsiderare la decisione assunta anche al fine di non pregiudicare l’esito della partecipazione suddetta. In data 12/09/2018, il progetto “Generazione E” è stato ammesso a concorrere al finanziamento del MIUR e si è in attesa di conoscere l’esito del progetto “SMS (Space Manufacturing in Situ)”. Cira ha rappresentato altresì l’incremento di attività di comune interesse CIRA - DASS in fase di sviluppo, quale, ad es. l’iniziativa SPTF (Space Propulsion test Facility). Tale situazione, secondo il CIRA, suggerisce di procedere ad una riconsiderazione circa la strategicità della presenza della società CIRA nel Distretto Aerospaziale della Sardegna e la eventuale permanenza nello stesso.

Il CIRA non ha fornito alcuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto comunicato nell’anno precedente (cfr. nota CIRA prot. ingresso ASI n. 8659 del 5 novembre 2019).

L’ASI tuttavia aveva già precisato che, nell’ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, il CIRA S.C.p.A. avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, va dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione. L’ASI ha invitato ripetutamente il CIRA ad analizzare nel dettaglio la compatibilità o la possibile esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni nei distretti aerospaziali regionali, delle aziende aerospaziali della stessa regione, come il CIRA.

A tal fine ASI aveva chiesto al CIRA di effettuare gli opportuni approfondimenti anche con interlocuzioni con gli attori esterni ritenuti competenti su tali questioni.

Dato atto, al momento della stesura della presente relazione, del prolungamento della situazione di stallo verificatasi, questa Agenzia si trova in condizione di non poter più avallare la partecipazione del CIRA nel DASS: nonostante i termini fissati inizialmente per il 31/12/2018 e poi successivamente prolungati al 31/12/2019, invita nuovamente, considerate le ragioni di cui sopra, di procedere al recesso dal DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA S.C.A.R.L.

Contestualmente l’Agenzia prende in carico l’azione non eseguita dal CIRA, ossia lo svolgimento degli opportuni approfondimenti con gli attori esterni ritenuti competenti su tali questioni.

[DISTRETTO SULL’INGEGNERIA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI E STRUTTURE Scarl - IMAST](#)

Analisi della società ai fini dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell’analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. all’I.M.A.S.T. - DISTRETTO SULL’INGEGNERIA DEI MATERIALI POLIMERICI E

COMPOSITI E STRUTTURE – S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Tuttavia, essa appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2018, la società ha 3 dipendenti e 17 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI

Esito della ricognizione

L'Agenzia aveva già rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della revisione straordinaria e della periodica del 2018. Con essa infatti, tenuto conto della strategicità della partecipazione, si dispose il mantenimento della stessa con azioni di razionalizzazione. In particolare si dispose di procedere ad una riconfigurazione del modello di governance, che riducesse il consiglio di amministrazione (ad es. ad un amministratore unico) e azioni mirate all'incremento del fatturato e al contenimento dei costi di funzionamento, in particolare quelli elevati dell'organo amministrativo.

La situazione del fatturato, stante anche la previsione normativa transitoria che ha ridotto il fatturato medio dell'ultimo triennio a € 500.000 per il triennio 2016-2018, appare ora in linea con le previsioni del D. Lgs. 175/2016.

L'ASI tuttavia aveva già precisato che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, il CIRA S.C.p.A. avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, va dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione. L'ASI ha invitato ripetutamente il CIRA ad analizzare nel dettaglio la compatibilità o la possibile esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni nei distretti aerospaziali regionali, delle aziende aerospaziali della stessa regione, come il CIRA.

A tal fine ASI aveva chiesto al CIRA di effettuare gli opportuni approfondimenti anche con interlocuzioni con gli attori esterni ritenuti competenti su tali questioni.

Dato atto, al momento della stesura della presente relazione, del prolungamento della situazione di stallo verificatasi, questa Agenzia si trova in condizione di non poter più avallare la partecipazione del CIRA nell'I.M.A.S.T. Contestualmente l'Agenzia prende in carico l'azione non eseguita dal CIRA, ossia lo svolgimento degli opportuni approfondimenti con gli attori esterni ritenuti competenti su tali questioni.

CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELL'EMILIA ROMAGNA Scarl - IR4I

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nel IR4I CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Tuttavia, essa appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2018, la società ha 0 dipendenti e 5 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI

- la società nel triennio 2016-2018 ha prodotto un FATTURATO SENZ'ALTRO INFERIORE A 500.000 euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- la società ha rilevato PERDITE ECONOMICHE negli esercizi 2015-2014, mostrando una debole ripresa negli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Esito della ricognizione

L'Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della revisione straordinaria e in quella periodica del 2018. Con essa infatti si dispose il recesso dalla società e si rilevò l'anomala partecipazione del CIRA S.c.p.A., con sede legale nella Regione Campania, in un distretto localizzato in una diversa regione italiana. Il contrasto persiste anche all'analisi della presente Revisione periodica, stanti gli stringenti parametri previsti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il CIRA S.C.p.A. ha comunicato di aver provveduto a trasmettere, al Cluster Aerospaziale dell'Emilia Romagna (IR4I), la comunicazione relativa alla decisione di recedere dalla partecipazione al consorzio. Tale comunicazione è stata riscontrata da IR4I in data 26/09/2018 con la richiesta da parte del Presidente, Prof. Bergami, di riconsiderare tale determinazione. In merito sta per essere trasmessa lettera di conferma della volontà del CIRA di esercitare il diritto di recesso dal consorzio IR4I, con prot. CIRA-POO-19-0687. Il CIRA non ha fornito alcuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto comunicato nell'anno precedente (cfr. nota CIRA prot. ingresso ASI n. 8659 del 5 novembre 2019).

L'ASI tuttavia aveva già precisato che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, il CIRA S.C.p.A. avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, va dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione. L'ASI ha invitato ripetutamente il CIRA ad analizzare nel dettaglio la compatibilità o la possibile esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni nei distretti aerospaziali regionali, delle aziende aerospaziali della stessa regione, come il CIRA.

A tal fine ASI aveva chiesto al CIRA di effettuare gli opportuni approfondimenti anche con interlocuzioni con gli attori esterni ritenuti competenti su tali questioni.

Datto atto, al momento della stesura della presente relazione, del prolungamento della situazione di stallo verificatasi, questa Agenzia si trova in condizione di non poter più avallare la partecipazione del CIRA nel Cluster Aerospaziale dell'Emilia Romagna (IR4I).

Contestualmente l'Agenzia prende in carico l'azione non eseguita dal CIRA, ossia lo svolgimento degli opportuni approfondimenti con gli attori esterni ritenuti competenti su tali questioni.

AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

L'Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui dall'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della revisione straordinaria. Infatti, la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl sebbene apparisse in linea con il disposto dell'art. 4, tuttavia, appariva in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- già al 31/12/2015, la società aveva 0 dipendenti e 4 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI ERA SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- il dato relativo al fatturato medio del triennio 2013-2015 non era disponibile in quanto la società non aveva approvato i bilanci degli esercizi 2015 e 2014; il fatturato del 2013 era pari a cifra sostanzialmente irrisoria
- si rilevava la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl quindi già appariva in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016 ed era quindi rientrante tra quelle che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione. In particolare, tenuto conto della sostanziale inattività (desumibile dal fatturato inesistente, dalla mancata approvazione dei bilanci e dalla assenza di personale dipendente) la misura ritenuta idonea dall'ASI era quella della cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, il recesso dalla società.

Esito della ricognizione

L'Agenzia prende atto della diversa misura di razionalizzazione della partecipazione e della avvenuta messa in liquidazione della società da parte dell'assemblea degli azionisti.

Al momento della predisposizione della presente relazione, alla richiesta di ulteriori informazioni in aggiunta a quanto specificato sopra (nota ufficiale ASI prot. 9280 del 27/11/19), il CIRA ha comunicato via mail (nota in ingresso ASI n.9401 del 2/12/19) un aggiornamento da parte del liquidatore incaricato il quale afferma che la conclusione del procedimento di liquidazione della società in oggetto è prevista entro la fine dell'anno 2019.

SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY Scarl

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

L'Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui dall'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della revisione straordinaria. Infatti, la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY S.C.A.R.L. sebbene apparisse in linea con il disposto dell'art. 4, tuttavia, appariva in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- già al 31/12/2015, la società aveva 0 dipendenti e 7 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI ERA SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- la società nel triennio 2015-2017 aveva conseguito un FATTURATO MEDIO MOLTO RIDOTTO E SENZ'ALTRO INFERIORE A 500.000 di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- si rilevava la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY S.C.A.R.L. quindi già appariva in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016 ed era quindi rientrante tra quelle che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione. In particolare, tenuto conto della mancanza di nuove iniziative di interesse e del rischio che la situazione economica della società potesse appesantirsi, la misura ritenuta idonea dall'ASI era quella della cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, il recesso dalla società.

Esito della ricognizione

L'Agenzia prende atto della diversa misura di razionalizzazione della partecipazione e della avvenuta messa in liquidazione della società da parte dell'assemblea degli azionisti.

Al momento della predisposizione della presente relazione, l'ASI rileva che alla richiesta di ulteriori informazioni in aggiunta a quanto già specificato (nota ufficiale ASI prot. 9280 del 27/11/19), il CIRA ha comunicato ufficialmente di non aver aggiornamenti rispetto a quanto già inoltrato a questa Agenzia (nota in ingresso ASI n.9401 del 2/12/19).